

Capitolo primo

Quando l'avvocatura non era una professione

Per raggiungere la casa di un logografo ateniese si percorreva una viuzza lastricata di ciottoli che portava verso le pendici dell'Acropoli. Varcato il muro in mattoni crudi che la nascondeva, il cliente veniva accolto nell'*androceo*, quella parte della casa riservata agli uomini, illuminato dalla luce del vestibolo, dove il giurisperito lo attendeva in una poltrona appoggiata a un pavimento in mosaico. Un braciere riscaldava l'ambiente circondato da pareti intonacate di rosso.

Abbigliato con un telo di lana fermato alla vita da una cintura e sulla spalla destra da una spilla, il logografo raccoglieva le doglianze e le richieste del cliente scrivendo gli appunti su una tavola rivestita di cera con una penna di canna appuntita imbevuta d'inchiostro. Al tramonto preparava l'orazione a pagamento attingendo ai fatti di causa, alla biblioteca delle leggi e alla propria competenza retorica. Revisionato piú volte e farcito di citazioni, il testo diventava la traccia del discorso poi letto dal cliente alla giuria popolare del *Delfinio*, il Tribunale adiacente al Santuario di Apollo. Se l'esito del giudizio era favorevole, la fama del logografo si diffondeva.

Questa è una delle prime immagini di una professione che, cambiando nel tempo, dura da piú di duemila anni.

La figura dell'avvocato compare quando gli ordinamenti giuridici assumono una complessità che esclude i profani, quando il diritto diviene un sistema autonomo che regola i comportamenti, quando per raggiungere la giustizia viene costruita la forma processuale. Lentamente, ma inesorabilmente, all'originaria esclusiva possibilità di difendersi da soli si abbina il tecnico. Prima come oratore, come estensore di arringhe a pagamento, poi come rappresentante in giudizio con competenze specialistiche: un consulente che diviene «giurista parlante».

Nei riti primordiali della giurisdizione ateniese assumeva un ruolo centrale la parola che persuade e l'argomentazione che convince, e prevaleva il criterio dell'equità, cioè l'equilibrato buon senso rispetto alla razionalità astratta delle norme imposte ai cittadini. I magistrati avevano il compito di ricevere le accuse private, di istruire le cause, di indirizzarle dinnanzi ai giudici conciliatori che tentavano di indurre le parti a una soluzione transattiva. Solo con il mancato accordo il contenzioso giungeva al massimo tribunale popolare, l'Eliea, costituito da cittadini liberi di almeno trent'anni di età, sorteggiati tra il ceto medio e di media cultura, senza preparazione specifica e compensati in modo contenuto. A queste giurie profane, specchio della morale comune, si rivolgevano direttamente le parole dei contendenti, fossero essi imputati o persone offese. Costoro, pur potendo chiedere il sostegno di personaggi autorevoli, erano obbligati a illustrare personalmente le proprie ragioni. Era un arcaico esempio di autodifesa che non prevedeva argomentazioni tecniche, né un linguaggio giuridico, né perorazioni astratte.

Il processo non durava più di un giorno e si dipanava in cadenze prefissate in cui ciascuna parte di-

sponeva di un tempo rigido e imm modificabile per dare spazio all'oralità, con arringhe e repliche. Senza camera di consiglio e senza altri confronti, i giudici votavano utilizzando un gettone pieno per l'assoluzione e uno forato per la condanna. Era dunque un tempo in cui erano assenti gli studiosi della legge e la procedura era affidata ai non specialisti, ai rappresentanti del popolo, i quali si attribuivano il compito di decidere con un'ignoranza tecnica che veniva considerata un pregio. In queste assemblee di popolo regnava la parola. Venivano seguite con approssimazione le regole procedurali e lo svolgersi del processo era improntato a un marcato anti-formalismo, coerente con la cultura di un corpo giudicante non togato. Si preferiva infatti la spontaneità e spesso la rozzezza alle strategie preordinate, e per questo si voleva che la parola delle parti non fosse intrisa di tecnicismi o virtuosismi. Come si direbbe oggi, la disintermediazione dava vita a un ambiente paritario tra le parti e i giudicanti, accomunati da un linguaggio condiviso perché fondato su regole indiscusse di convivenza civile e su un eguale bagaglio di conoscenze.

In questo contesto iniziò gradualmente, dopo un periodo oscuro, a emergere una figura cui si è fatto cenno, destinata a incrinare il quadro armonico tradizionale, quella del logografo. Non si trattava di un professionista del diritto, ma di un virtuoso della parola che preparava per iscritto gli interventi che ciascuna parte avrebbe dovuto personalmente svolgere dinnanzi alle Corti. Raramente, e solo quando non si era in grado di far comprendere il lavoro dei logografi ai giurati, intervenivano soggetti che illustravano con parole più semplici gli scritti difensivi. Erano i *sinegori*, che letteralmente significa «quelli che parlano a favore».